



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 51 DEL 24/04/2026

PORTO DI VASTO – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VIARIA PRESSO LE STRADE ESTERNE AGLI SPAZI OPERATIVI (VIA MARINAI D'ITALIA, STRADA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PENNA E ALLA ZONA DEI TRABOCCHI)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 9 comma 10 del D. L. 16/06/2022 n. 68, convertito con modificazioni con la Legge 05/08/2022 n. 108, in base al quale è trasferita la competenza del porto di Vasto all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 228 in data 21/11/2022, con il quale si prende atto dell'inclusione del porto di Vasto all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai sensi dell'art. 9 comma 10 del D.L. 16/06/2022 n. 68, convertito con modificazioni con la Legge 05/08/2022 n.108;



- VISTA** la nota della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio prot. 2660 in data 13/03/2026 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 4419 in pari data), con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alla corretta ubicazione della linea di confine del Demanio Marittimo in corrispondenza dell’area portuale di Vasto;
- POSTO** che, presso l’ambito demaniale marittimo del porto di Vasto, insistono due sedi stradali identificabili come via Marinai d’Italia e strada di accesso alla spiaggia di Punta Penna - zona dei trabocchi, le quali, esterne agli spazi operativi funzionali alle attività di imbarco e sbarco del traffico marittimo, risultano di fatto interessate dal libero transito di veicoli e persone legato anche, nel caso della seconda di dette sedi stradali, alla fruibilità della vicina spiaggia di Punta Penna, del locale insediamento diportistico e dei limitrofi trabocchi;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica circolazione viaria ovvero più in generale della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, quale disciplina del transito e della sosta nelle summenzionate sedi stradali, ciò affinché sia ivi scongiurata ogni criticità che, pregiudizievole per la sicurezza fisica e la salute delle persone o per la tutela ambientale, è potenzialmente ravvisabile in tale transito;
- TENUTO CONTO** dei confronti in proposito avvenuti di recente tra gli uffici di questa Autorità, la locale Capitaneria di Porto ed i competenti uffici della locale Amministrazione civica;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTO** l’art. 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTO** l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Con decorrenza **dalle ore 07,00 del 30 aprile 2026**, nell’ambito demaniale marittimo del porto di Vasto, è stabilito – come di seguito indicato – l’assetto viario lungo la strada di via Marinai d’Italia nonché presso la strada di accesso alla spiaggia di Punta Penna ed alla zona dei trabocchi:

Via MARINAI D’ITALIA, evidenziata in colore **rosso** nell’immagine planimetrica prodotta sotto forma di **Allegato 1** a corredo del presente provvedimento: **strada di libero transito**;

STRADA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PENNA, evidenziata in colore **azzurro** nell’immagine



planimetrica prodotta sotto forma di **Allegato 1** a corredo del presente provvedimento: **strada interdetta al libero accesso**, ovvero riservata al transito per i soli soggetti autorizzati, questi ultimi così identificati:

- forze di polizia e di soccorso pubblico;
- persone diversamente abili munite di Contrassegno Unico Disabili Europeo regolarmente valido;
- donne in stato di gravidanza;
- operatori direttamente addetti alla gestione ed al controllo della limitrofa Riserva Naturale Guidata Punta Aderci;
- operatori e utenti dei vicini trabocchi;
- operatori e utenti della locale infrastruttura portuale in concessione per le attività del diporto nautico, muniti di apposito titolo di accesso alla stessa area in concessione;
- addetti a riparazioni e manutenzioni di opere accessibili dalla sede stradale in questione oltre che alla stessa sede stradale, ivi inclusi gli addetti alla gestione ed alla manutenzione dei segnalamenti marittimi;
- conducenti di ciclomotori e motocicli;
- lavoratori direttamente occupati sulla limitrofa spiaggia di Punta Penna (es. personale di salvamento, operatori ecologici, etc.);

STRADA DI ACCESSO ALL'AREA DEI TRABOCCHI, evidenziata in colore **blu** nell'immagine planimetrica prodotta sotto forma di **Allegato 1** a corredo del presente provvedimento: **strada interdetta al libero accesso**, ovvero riservata al transito per i soli soggetti autorizzati, questi ultimi così identificati:

- forze di polizia e di soccorso pubblico;
- operatori e utenti dei vicini trabocchi;
- addetti a riparazioni e manutenzioni di opere accessibili dalla sede stradale in questione oltre che alla stessa sede stradale, ivi inclusi gli addetti alla gestione ed alla manutenzione dei segnalamenti marittimi;

STRADA DEL MOLO DI PONENTE, evidenziata in colore **grigio** nell'immagine planimetrica prodotta sotto forma di **Allegato 1** a corredo del presente provvedimento: **spazio interdetto al libero accesso**, ovvero riservato al transito per i soli soggetti autorizzati, questi ultimi così identificati:

- forze di polizia e di soccorso pubblico;
- addetti a riparazioni e manutenzioni di opere accessibili dallo spazio in questione;

SENTIERO PEDONALE, evidenziato in colore **viola** nell'immagine planimetrica prodotta sotto forma di **Allegato 1** a corredo del presente provvedimento: **percorso riservato al solo transito dei pedoni**, quindi interdetto all'accesso di ogni tipologia di veicolo con eccezione, pur con l'adozione delle precauzioni del caso a tutela della pubblica incolumità in base alle valutazioni di propria competenza, per le forze di polizia e di soccorso nonché per gli addetti alle attività manutentive.

ART. 2

In relazione all'assetto viario di cui al precedente art. 1, sono stabilite le prescrizioni inerenti la circolazione e la sosta come da segnaletica stradale indicata nell'immagine planimetrica prodotta sotto forma di **Allegato 2** a corredo del presente provvedimento e, comunque, secondo la segnaletica stradale convenzionale presente in sito.

A tal riguardo, pur con ogni eccezione per i veicoli di soccorso e delle forze di polizia impegnati in servizi emergenziali, si precisa che:

- è vietato oltrepassare il limite di velocità di 30 Km/h;
- è consentita la sosta solo negli stalli appositamente segnalati in sito, per le categorie di soggetti



e le tipologie di veicoli come indicato dalla relativa segnaletica, restando dunque vietato il parcheggio al di fuori degli stalli medesimi;

- sono consentite le operazioni di carico e scarico dei veicoli solo negli appositi stalli segnalati in sito, fatta salva ogni attività eccezionale che dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Autorità.

In linea generale, con riferimento all'assetto viario di cui al precedente art. 1, valgono le seguenti prescrizioni:

- la circolazione veicolare e pedonale è regolata, oltre che dal presente provvedimento, dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, pertanto a tali disposizioni normative dovrà attenersi;
- è vietato alterare o manomettere o imbrattare la segnaletica stradale nonché ogni altra opera o arredo esistente finalizzato alla disciplina di cui al presente provvedimento ed alla sicurezza della circolazione viaria sia pedonale che veicolare (es. dissuasori, etc.);
- in concomitanza di condizioni meteorologiche e/o marine avverse, la guida dei mezzi deve avvenire sempre con ogni cautela del caso;
- i pedoni e i conducenti dei veicoli in transito, oltre all'ordinaria diligenza, devono osservare ogni ulteriore precauzione atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone o alle cose in relazione ai rischi intrinseci dell'ambito portuale di cui trattasi (es. vicinanza del mare con conseguenti possibilità di tracimazioni ondose, pavimentazioni stradali irregolari, etc.).

ART. 3

Con riferimento a tutto quanto stabilito nei precedenti articoli, è fatta salva ogni disposizione emanata da altri soggetti istituzionali aventi competenze su aree che, pur destinate comunque alla circolazione viaria prossima allo scalo marittimo di Vasto, risultano esterne rispetto allo spazio demaniale ricadente tra le competenze gestorie di questa Autorità.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Vasto.

ART. 5

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)